



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Ordinanza n.114 dei 05/05 /2014 - 07/05/2014 Camera di consiglio del 12/03/2014</b>
<b>Massima n. 1:</b>	<p><b>Titolo:</b> Impiego Pubblico – Norme della Regione Siciliana – Norme di interpretazione autentica con efficacia retroattiva, determinante un ampliamento dei destinatari della disciplinata prosecuzione dei contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2013 solo per i rapporti in essere alla data del 30 novembre 2012 – Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana – Dedotta violazione del principio di uguaglianza per l'ingiustificato privilegio attribuito ai destinatari della norma oggetto dell'impugnativa – Dedotta violazione del principio del concorso pubblico per l'accesso ai pubblici impieghi, di imparzialità e di buon andamento della Pubblica Amministrazione – Dedotta violazione del principio di copertura finanziaria – Dedotta violazione di norme statali poste a fondamento dei principi di coordinamento della finanza pubblica – Necessità di esaminare, ai fini dell'ammissibilità, il regime del controllo preventivo delle leggi nella Regione Siciliana.</p> <p><b>Testo:</b> Si ravvisa la necessità di esaminare, in via preliminare, il profilo dell'ammissibilità dell'impugnazione, in via principale, da parte del Commissario dello Stato per la regione siciliana delle norme delle delibere legislative approvate dall'Assemblea regionale siciliana, in quanto esso assume carattere pregiudiziale ai fini della risoluzione della questione di legittimità costituzionale come proposta dal ricorso introduttivo.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b></p> <p>delibera legislativa Regione Siciliana 19/11/2013 n. 579 art. 4 (disegno di legge n. 579-607, stralcio I-623)</p>



	<p><b>Parametri costituzionali</b></p> <p>Costituzione art. 3          Costituzione art. 51          Costituzione art. 81 co. 4          Costituzione art. 97          Costituzione art. 117 co. 2          Costituzione art. 117 co. 3</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b></p> <p>decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 9 co. 28          legge 30/07/2010 n. 122</p>
<p><b>Massima n. 2:</b></p>	<p><b>Titolo:</b></p> <p>Giustizia costituzionale – Controllo delle leggi, in via principale, nella Regione Siciliana – Impugnazione delle delibere legislative approvate dall'Assemblea regionale siciliana con ricorso del Commissario dello Stato e possibilità per il Presidente della Regione di promulgare le leggi decorsi trenta giorni dalla loro impugnazione – Regime di controllo successivo delle leggi per le Regioni ordinarie e, successivamente, per le autonomie speciali, a seguito del nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione – Sussistenza del sistema del controllo preventivo nella sola Regione Siciliana - Esigenza dell'estensione dell'applicazione del controllo successivo anche alle leggi della Regione Siciliana, in quanto sistema a più ampia forma di autonomia – Autorimessione della questione di legittimità dell'art.31, comma 2, della legge n.87 del 1953, limitatamente alle parole “Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione Siciliana” - Questione pregiudiziale rispetto alla definizione del giudizio di legittimità costituzionale promosso con il ricorso del Commissario dello Stato – Sospensione del giudizio principale – Notifiche conseguenti.</p> <p><b>Testo:</b></p> <p>Deve essere sospeso il giudizio relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art.4 della delibera legislativa siciliana relativa al disegno di legge n.579 in quanto risulta pregiudiziale la risoluzione della questione sollevata dalla Corte innanzi a sé medesima, in riferimento agli artt. 127 Cost. e 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, avente ad oggetto l'art. 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui fa salva la particolare forma di controllo delle leggi stabilita dallo statuto siciliano. Possono essere impuginate le delibere legislative, approvate dall'Assemblea regionale siciliana con ricorso del Commissario dello Stato, e vi è la possibilità per il Presidente della Regione di promulgare le leggi, decorsi trenta giorni dalla loro impugnazione. In seguito all'introduzione del regime di controllo successivo delle leggi per le Regioni ordinarie e, a seguire, per le autonomie speciali, in virtù del nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione, si colloca la questione circa la compatibilità della</p>



	<p>residuale permanenza per la sola Regione siciliana del suddetto controllo preventivo rispetto all'obbligo costituzionale di estendere il sistema di controllo delle leggi regionali regolato dall'art. 127 Cost. alle Regioni a statuto speciale, sulla base della «clausola di maggior favore» prevista dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Tale questione è non manifestamente infondata perché l'estensione alla Regione siciliana del sistema di impugnativa previsto dal riformato art. 127 Cost. comporterebbe una forma di autonomia più ampia rispetto al regime attualmente in vigore per le leggi siciliane e si configura come pregiudiziale e strumentale per la definizione della questione di legittimità costituzionale principale.</p>
<p><b>NOTE:</b></p>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b></p> <p>legge 11/03/1953 n. 87 art. 31 co. 2</p> <p><b>Parametri costituzionali</b></p> <p>Costituzione art. 127  legge costituzionale 18/10/2001 n. 3 art. 10</p>

**Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo**  
**Visto: Avv. Beatrice Fiandaca**

